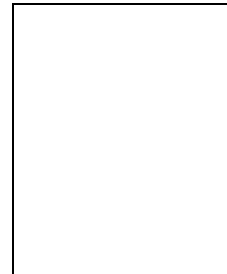


Civile Ord. Sez. 5 Num. 23169 Anno 2026
Presidente: GIUDICE PIETRO ANDREINA
Relatore: CHIECA DANILO
Data pubblicazione: 14/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18403/2025 R.G., proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE -
RISCOSSIONE, in persona del rispettivo Direttore *pro tempore*, entrambe
rappresentate e difese *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-ricorrenti-

contro

SALERNO PORTA OVEST S.C. A R.L. IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA, in persona del commissario straordinario;

-intimata-

avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI
SECONDO GRADO DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n.
2208/2025 depositata il 19 marzo 2025;

udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 1° luglio 2026
dal Consigliere Danilo Chieca;

FATTI DI CAUSA

1. La Direzione Provinciale di Catania dell'Agenzia delle Entrate
eseguiva, ai sensi dell'art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, il controllo

automatizzato delle dichiarazioni dei redditi presentate per l'anno 2015 dalla Salerno Porta Ovest s.c. a r.l. in amministrazione straordinaria (a.s.) mediante l'utilizzo dei modelli 770/2016 e UNICO Società di Capitali/2016.

1.1 All'esito di tale controllo, l'Ufficio iscriveva a ruolo gli importi corrispondenti all'IRES e alle ritenute alla fonte dichiarate dalla contribuente ma non versate, per un importo complessivo di 353.899,15 euro, con l'aggiunta di interessi e sanzioni, e in seguito l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) notificava alla prefata società la relativa cartella di pagamento.

2. La Salerno Porta Ovest s.c. a r.l. in a.s. impugnava la predetta cartella dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Catania, la quale, accogliendo per quanto di ragione il ricorso della parte privata, affermava l'illegittimità della pretesa erariale inerente agli interessi, alle sanzioni e agli oneri di riscossione.

3. La decisione veniva in seguito riformata dalla Corte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, che con sentenza n. 2208/2025 del 19 marzo 2025, in parziale accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, «[...] dichiara[va] la inefficacia nei confronti della società Salerno Porta Ovest s.c. a r.l. in amministrazione straordinaria della richiesta di sanzioni, interessi ed oneri di riscossione di cui alla cartella di pagamento impugnata».

3.1 Ritenevano i giudici regionali che, contrariamente a quanto statuito dalla CTP, l'iscrizione a ruolo di interessi, sanzioni e oneri di riscossione, avvenuta in data successiva all'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, non fosse illegittima, bensì inopponibile alla detta procedura, «[...] fermo restando che ogni pretesa per interessi e sanzioni [avrebbe potuto] essere azionata dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della società [...] una volta tornata in bonis [...]».

Soggiungevano che la notificazione della cartella non costituiva atto necessario per evitare la decadenza dall'esercizio del potere di riscossione

o per far valere il credito erariale nell'ambito della procedura concorsuale.

4. Contro questa sentenza l'Agenzia delle Entrate e l'ADER hanno proposto ricorso congiunto per cassazione affidato a un unico motivo, al quale non ha resistito la Salerno Porta Ovest s.c. a r.l. in a.s., rimasta intimata.

5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso sono lamentate, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 168 e 169 della legge fallimentare.

1.1 Si censura l'impugnata sentenza per aver erroneamente ritenuto inefficace l'iscrizione a ruolo delle somme dovute dalla Salerno Porta Ovest s.c. a r.l. a titolo di interessi e sanzioni, per essere questa avvenuta in data successiva all'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria.

Viene, in proposito, obiettato che:

- la cartella di pagamento non costituisce atto dell'esecuzione forzata, sicché la sua emissione non è impedita dalla pendenza di una procedura concorsuale;

- «[...] *l'obbligazione tributaria sorge con il verificarsi del presupposto di fatto al quale è ricollegata l'emersione del tributo, a fronte della quale la successiva attività accertativa dell'Amministrazione finanziaria attiene all'esercizio del diritto di credito e ha funzione ad essa strumentale*»;

- nel caso di specie, il debito per interessi e sanzioni nasceva dal mancato pagamento delle imposte dichiarate dalla società *in bonis* anteriormente alla sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

1.2 Il ricorso è fondato, nei termini in appresso precisati.

1.3 Giova anzitutto rammentare che la disciplina relativa all'accertamento del passivo nella procedura concorsuale di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è interamente modellata su quella del fallimento, in quanto l'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 270 del 1999 richiama gli artt. 93 e seguenti della legge fall., precisando che il curatore deve intendersi sostituito dal commissario straordinario.

Risulta, dunque, inappropriato il riferimento fatto tanto dalla ricorrente quanto dalla stessa sentenza qui impugnata agli artt. 168 e 169 della legge fall., dettati in materia di concordato preventivo.

Ciò non impedisce alla Corte, nell'esercizio della sua funzione di nomofilachia, di inquadrare il vizio denunciato in altre più pertinenti previsioni normative, e precisamente negli artt. 51, 52 e 55 della stessa legge fall. (corrispondenti agli attuali artt. 150, 151 e 154 del d.lgs. n. 14 del 2019, codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

È stato, infatti, ripetutamente affermato che l'indicazione, ai sensi dell'art. 366, primo comma, num. 4, c.p.c., delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo e imprescindibile ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, bensì come elemento richiesto allo scopo di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell'impugnazione.

Ne discende che l'omesso o erroneo richiamo delle disposizioni di legge asseritamente inosservate dal giudice di merito non comporta l'inammissibilità del ricorso ove gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme o i principi di diritto invocati, rendendo possibile la delimitazione del *quid disputandum* (cfr. Cass. n. 12929/2007, Cass. n. 14026/2012, Cass. n. 5981/2020, Cass. n. 2091/2026).

1.4 Tanto premesso, occorre tener presente che, a séguito della dichiarazione di fallimento, ogni credito deve essere accertato nelle forme

di cui agli artt. 93 e seguenti della legge fall., come detto richiamati per l'amministrazione straordinaria dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 270 del 1999.

Tale regola generale subisce, peraltro, un'importante eccezione allorquando entrano in gioco i principi in tema di riparto della giurisdizione; nel senso che, qualora un credito sia sottoposto, relativamente all'*an* e al *quantum*, alla giurisdizione di un giudice speciale - nel caso che occupa, a quella delle Commissioni Tributarie, oggi Corti di giustizia tributaria -, la cognizione del giudice fallimentare in sede di accertamento del passivo è limitata alla verifica: (a) della concorsualità e della collocazione privilegiata o chirografaria del detto credito; (b) dell'idoneità della documentazione probatoria depositata a supporto della domanda di insinuazione.

Il giudice delegato resta, per contro, vincolato all'accertamento compiuto dal giudice dotato di giurisdizione in ordine: (a) all'*an* e al *quantum* del credito; (b) al decorso dei termini di prescrizione (cfr. Cass. n. 21483/2015), anche quando verificatosi in epoca successiva alla notifica della cartella di pagamento (cfr. Cass. Sez. U. n. 14648/2017), o di quelli di decadenza dalla pretesa impositiva.

1.5 Delineato in breve il contesto giuridico di riferimento, va osservato che, secondo un diffuso orientamento di questa Corte regolatrice, l'avvenuta irrogazione della sanzione per il mancato pagamento di un debito d'imposta sorto in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento del contribuente (o alla sua ammissione all'amministrazione straordinaria) esclude la rilevanza di qualsiasi considerazione attinente all'elemento soggettivo della violazione e all'impossibilità per il curatore o commissario straordinario di pagare i singoli creditori in lesione del principio della *par condicio creditorum*; e ciò perché la sanzione trova il suo presupposto in una violazione commessa quando l'imprenditore era ancora *in bonis* (cfr. Cass. n. 1375/1987, Cass. n. 21078/2011, Cass. n. 4300/2022).

1.6 Si è, al riguardo, chiarito che, laddove il termine di pagamento del tributo sia decorso alla data della dichiarazione di fallimento - o, nel caso dell'amministrazione straordinaria, alla data del decreto di ammissione alla procedura, dalla quale decorrono gli effetti della dichiarazione di insolvenza -, il curatore fallimentare o il commissario straordinario non può opporre di essere tenuto a rispettare le regole del concorso, onde in tal caso le sanzioni sono dovute e vanno senz'altro ammesse al passivo, con il solo limite che il pagamento dovrà avvenire in moneta concorsuale.

Diversa è la situazione qualora il termine di pagamento del tributo non sia decorso alla data della dichiarazione di insolvenza, poiché in detta ipotesi l'imprenditore è ancora in condizione di effettuare un pagamento tempestivo, con la conseguenza che non può imputarsi a lui, né agli organi della procedura, alcuna colpevole inadempienza ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, sia pure sotto il semplice profilo della coscienza e volontà del fatto (cfr. Cass. n. 4300/2022).

Invero, prima della dichiarazione dello stato di insolvenza i termini di pagamento per il contribuente *in bonis* non sono ancora scaduti, mentre dopo quella dichiarazione il pagamento non può più essere validamente eseguito dagli organi della procedura, a motivo dell'applicabilità delle regole suaccennate.

1.7 Alla stregua delle surriferite *regulae iuris*, nella fattispecie in esame risultava, quindi, dirimente accertare se, alla data del decreto ministeriale di ammissione della Salerno Porta Ovest s.c. a r.l. alla procedura di amministrazione straordinaria, la prefata società fosse già inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte dovute, giacché, nell'ipotesi affermativa, il commissario straordinario non avrebbe potuto sottrarsi al pagamento delle stesse invocando le regole del concorso (cfr. Cass. n. 27283/2023; nello stesso senso Cass. n. 26728/2023, Cass. n. 23496/2024, Cass. n. 32503/2024).

1.8 Di un simile accertamento non si è, però, fatto carico il collegio di

appello.

1.9 Per quanto concerne, poi, gli interessi dovuti per il ritardo nell'adempimento di un'obbligazione tributaria sorta anteriormente all'apertura dell'amministrazione straordinaria, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che anch'essi vanno posti a carico della società *in bonis* e della successiva procedura concorsuale, spettando al giudice delegato quantificarne l'esatto ammontare in sede di insinuazione del credito al passivo (cfr. Cass. n. 27283/2023).

1.10 I giudici *a quibus* non si sono attenuti agli insegnamenti nomofilattici innanzi ricordati, conseguentemente incorrendo nel prospettato *error in iudicando*.

2. Per le ragioni illustrate, va disposta la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla CGT di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai principi di diritto sopra espressi.

2.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 1° luglio 2026.

La Presidente
Andreina Giudicepietro